



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 /C DEL 04/07/2024

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattro** del mese di **Luglio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze il Commissario con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giambattista Rubino**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti :

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti - TARI che sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti, inoltre,:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);*
 - *“...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;*

Richiamate:

- Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle

entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

- Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*" che ai sensi dell'art. 1.1. "... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*".

- le "*Linee guida interpretative*" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*" e dall'altro si prevede che "... *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...*"

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"

Dato atto che nella Regione Puglia, l'ETC è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (nel prosieguo indicata anche come: ETC – AGER) in quanto EGATO, in forza della Legge Regionale 20/08/2012 n. 24 come modificata dalla Legge Regionale 04/08/2016 n. 20;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente ad **€. 4.983.111 (allegato "A")** ;

Dato atto che gli Uffici comunali hanno predisposto ed avviato telematicamente al portale AGER, i dati relativi ai costi del servizio rifiuti per come definitivamente contabilizzati nel rendiconto anno 2022 del Comune di Triggiano, successivamente oggetto d'integrazione documentale, al fine di ottenerne la sua validazione e per gli ulteriori adempimenti dello stesso ETC;

Preso atto altresì che l'ETC – AGER, con la propria determinazione n. 336 del 24/06/2024

notificata a mezzo PEC in data 25/06/2024 ed acquisito al prot. n. 20443 dell'Ente (*allegato "B"*), con la relazione a corredo della medesima determinazione redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023 ha validato il PEF finale, trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva.

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta Sieco SpA;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*";
- il comma 654 ai sensi del quale "*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- il comma 683, in base al quale "*...Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, il benchmark di riferimento dato dal rapporto tra fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 ed il costo medio di settore, relativamente al Comune di Triggiano è individuato in 38,44 cent €/kg;

Visto :

- il Piano Economico Finanziario validato dall'ETC – AGER ed allegato alla presente (*allegato "A"*), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferiti all'anno "*n-2*" di **€. €. 5.680.637** così ripartiti:

COSTI FISSI €. 2.254.484

COSTI VARIABILI €. 3.426.153

Visto:

- che dal Piano Economico-Finanziario validato dall'ETC – AGER emerge che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe "*p*" è pari al 9,59% rispetto al totale delle entrate tariffarie previste per il 2023 - che corrispondono ad €. 4.578.747 - le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2024 sono pari ad €. 5.017.549 (*allegato "A"*);
- che il contributo MIUR 2024 tra le entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020, nella misura di €. 21.056 (per la parte fissa) e €. 13.382 (per la parte variabile) pari al contributo MIUR assegnato per l'anno 2022, per una ridefinizione del costo complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di **€. 4.983.111** così ripartiti:

- COSTI FISSI _____ € 2.033.085
- COSTI VARIABILI _____ € 2.950.026

Considerato che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, già definita per i precedenti Piani approvati dall'Ente, è stabilita sulla base dei seguenti criteri di produzione presunte di rifiuti, nella misura del 70 % a carico delle utenze domestiche e del 30 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che il costo complessivo validato da AGER e relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 è pari ad € 5.017.549 ovvero incrementale, rispetto al costo validato per l'anno 2023 pari ad € 4.578.747, per € 438.802;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, stabilita per l'anno 2024 ed applicata alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato A* della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n.

228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale il tributo provinciale di tutela ambientale (TEFA) è stato deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2022 nella misura del 4% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rifl che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) € 0,10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) € 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente di Settore Affari Generali Finanziari, Dott. Luigi Panunzio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** della validazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif - del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 Determina AGER n. 336 del 24/06/2024, riportati nell'**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale della presente
- 3) **di approvare**, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, applicata alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'**Allegato C** della presente deliberazione;
- 4) **di quantificare** in **€ 4.983.111** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024, dando atto che, in via previsionale, è assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui **Allegato "A"**;
- 5) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale

di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% del prelievo TARI;

6) **di dare** altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

U[] per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

[] per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

7) **Ritenuto** di stabilire che il costo totale per le agevolazioni per l'anno 2024 di €. 50.000,00 viene finanziato dal Bilancio Comunale 2024 la cui copertura è prevista al Cap. 174700 ;

8) **di dare quindi** atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024, in deroga alla specifica previsione ex art. 29 del vigente regolamento Tari, sono le seguenti:

- 31 Luglio 2024
- 30 Settembre 2024
- 2 Dicembre 2024

9) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il medesimo risultato della precedente, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 e delle previste riduzioni tariffarie

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Giuseppina Ferri
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Commissario e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/07/2024 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)